

# Comune di LAGLIO

Provincia di COMO

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

### SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	<b>CAPO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI</b>		<b>CAPO SESTO MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI</b>
1	Disciplina del servizio	20	Trasferibilità per atto tra vivi
2	Definizione dei servizi	21	Trasferibilità per causa di morte del titolare
	<b>CAPO SECONDO CONDIZIONI D'ESERCIZIO</b>		<b>CAPO SETTIMO CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E DISPOSIZIONI VARIE INERENTI I MEZZI DA ADIBIRE AI SERVIZI</b>
3	Titolo per l'esercizio dei servizi	22	Caratteristiche generali dei mezzi
4	Cumulo dei titoli	23	Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di N.C.C.
5	Condizioni e forme d'esercizio	24	Sostituzione dei mezzi
6	Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea	25	Controllo dei mezzi
7	Ambiti operativi territoriali		<b>CAPO OTTAVO MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO N.C.C.</b>
	<b>CAPO TERZO COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE E ORGANICI DEI SERVIZI</b>	26	Stazionamento dei mezzi adibiti al servizio N.C.C.
8	Commissione consultiva comunale	27	Tariffe
9	Organici del servizio N.C.C.	28	Trasporto dei soggetti portatori di handicap
	<b>CAPO QUARTO REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI</b>	29	Interruzione del trasporto
10	Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni	30	Ferie ed interruzione dell'attività
11	Impedimenti soggettivi	31	Cambiamento di indirizzo e di sede della rimessa
	<b>CAPO QUINTO MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE ED IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI</b>	32	Trasporto di bagagli e animali
12	Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni	33	Servizi richiesti dalla Forza Pubblica
13	Contenuti del bando	34	Comportamento dei conducenti in servizio
14	Presentazione delle domande		<b>CAPO NONO VIGILANZA E SANZIONI</b>
15	Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni	35	Vigilanza
16	Attività della Commissione di concorso e criteri di valutazione	36	Sanzioni
17	Assegnazione delle autorizzazioni	37	Sospensione della licenza e dell'autorizzazione
18	Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni	38	Revoca della licenza e dell'autorizzazione
19	Inizio del servizio	39	Decadenza della licenza e dell'autorizzazione
			<b>CAPO DECIMO DISPOSIZIONI FINALI</b>
		40	Abrogazione di norme precedenti
		41	Entrata in vigore

## **CAPO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Disciplina del servizio**

1. Il presente regolamento, istituito ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e delle direttive regionali in materia disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea del territorio comunale e precisamente il servizio di **NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE**.

2. Il servizio di noleggio di autovetture con conducente, oltre che dalla sopraindicata normativa, è disciplinato dai seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari:

- a) D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
- b) D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento d'esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- c) D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti ad autonoleggio con conducente);
- d) D.M. 20 aprile 1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura);
- e) Art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro sui diritti delle persone handicappate);
- f) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- g) D.M. 13 dicembre 1951 riguardante servizi pubblici non di linea;

3. Per quanto applicabile in materia ed in quanto non contrastante con le disposizioni richiamate al presente articolo, vale ogni altra disposizione legislativa e regolamentare.

### **Art. 2 Definizione del servizio**

1. Il servizio di noleggio di autovetture con conducente, definito dalla legge n. 21/1992 "autoservizi pubblici non di linea" provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone in modo non continuativo o periodico, a richiesta degli interessati, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

2. Tali autoservizi sono compiuti su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure nell'ambito di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli enti territoriali competenti, anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo, in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali e per la necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi o intermodali con i servizi di linea.

3. Il servizio di noleggio di autovetture con conducente si rivolge ad utenza specifica, che avanza presso la sede del vettore apposta richiesta per un determinato servizio.

4. Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio di noleggio di autovetture con conducente avviene, rispettivamente, nelle rimesse in concessione al vettore, situate nel territorio comunale, presso le quali gli stessi mezzi sostano e sono a disposizione dell'utenza. A tale obbligo è possibile derogare, limitatamente al noleggio autovetture, solo nei casi e nei modi previsti dall'art. 11, c. 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

## **CAPO SECONDO CONDIZIONI D'ESERCIZIO**

### **Art. 3**

#### **Titolo per l'esercizio del servizio**

1. L'esercizio del servizio noleggio di autovetture con conducente è subordinato al rilascio, da parte del Comune, di apposito titolo autorizzatorio a persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del presente regolamento; precisamente viene rilasciata una "autorizzazione" per il servizio noleggio di autovetture con conducente.

2. Possono divenire titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio di autovetture con conducente tutte le persone fisiche di cittadinanza italiana ovvero dell'Unione Europea a condizione di reciprocità.

3. Le autorizzazioni sono personali e sono cedibili alle condizioni di cui agli artt. 21 e 22 del presente Regolamento e si riferiscono esclusivamente ad un singolo veicolo.

4. I suddetti titoli, unitamente a tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, devono essere costantemente conservati a bordo del veicolo ed esibiti agli organi di vigilanza ogniqualvolta ne facciano richiesta.

5. Le autorizzazioni hanno validità illimitata e possono essere, in ogni tempo, revocate o dichiarate decadute nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

6. Entro il 31 dicembre di ogni quinquennio le autorizzazioni sono sottoposte a verifica da parte dell'Amministrazione Comunale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

### **Art. 4**

#### **Cumulo dei titoli**

1. Non è ammesso, in capo al medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio noleggio di autovetture con conducente.

2. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio di autovetture con conducente.

### **Art. 5**

#### **Condizioni e forme d'esercizio**

1. Il servizio di noleggio di autovetture con conducente deve essere esercitato direttamente dai titolari delle autorizzazioni, eventualmente coadiuvati da propri collaboratori anche familiari o da dipendenti purché iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e in possesso dei titoli prescritti per la conduzione dei mezzi.

2. E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione noleggio di autovetture con conducente di garantire l'osservanza delle norme previste a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa, garantendo inoltre al personale addetto ai servizi l'osservanza di turni di lavoro atti a consentire periodi di riposo effettivi ed adeguati.

3. I titolari delle autorizzazioni noleggio di autovetture con conducente, possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate nell'art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

4. E' consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c) della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento attribuisce ai predetti organismi collettivi la gestione economica dell'attività autorizzata. In caso di recesso, di decadenza o esclusione dagli organismi medesimi, si applicano i commi 2 e 3 del citato art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

La gestione mediante conferimento può essere avviata su denuncia, redatta su apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente del Comune che ha rilasciato il titolo, con contestuale presentazione della seguente documentazione:

- a) Copia dell'atto con la quale viene conferita l'autorizzazione;
- b) Certificato di iscrizione al registro delle Imprese attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo. Detta certificazione sostituisce quella del titolare, per la durata del conferimento;
- c) Documentazione attestante l'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 da parte del conducente del veicolo, nei casi in cui questi sia persona diversa dal titolare conferente.

La documentazione suddetta può essere sostituita da autocertificazione, ai sensi di legge.

L'ufficio verifica la regolarità e completezza della documentazione presentata e dispone, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività conferita, fatta salva la possibilità di regolarizzazione.

Nell'autorizzazione, che resta intestata al titolare, sono riportati in calce: la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.

#### **Art. 6**

##### **Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea**

1. I veicoli immatricolati per il servizio di noleggio di autovetture con conducente, in caso di necessità, possono essere utilizzati per l'espletamento dei servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale.

2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale fra il concessionario della linea ed il titolare dell'autorizzazione di noleggio di autovetture con conducente.

3. Il rapporto convenzionale deve disciplinare, in particolare, le condizioni, i vincoli e le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 7**

##### **Ambiti operativi territoriali**

1. I titolari di autorizzazioni di noleggio di autovetture con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.

2. Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale verso qualunque destinazione.

3. E' consentito all'utente accedere al servizio, fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

## CAPO TERZO COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE E ORGANICI DEI SERVIZI

### Art. 8

#### Commissione consultiva comunale

1. Nel Comune è istituita la Commissione consultiva per la disciplina dei servizi pubblici di trasporto non di linea (servizio di taxi e servizio di N.C.C.) e per l'applicazione del presente Regolamento.

2. La Commissione consultiva è nominata dal Sindaco ed è costituita da:

- Sindaco o suo delegato, in qualità di Presidente;
- un rappresentante effettivo e uno supplente per ciascuna delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale;
- un rappresentante effettivo ed uno supplente delle Associazioni degli utenti a livello locale;
- Comandante della Polizia Municipale, o suo delegato.

In caso di assenza del membro effettivo interviene a pieno titolo il supplente designato.

3. Funge da segretario un impiegato dell'ufficio comunale competente. Assiste alle sedute il responsabile del predetto ufficio.

4. La Commissione consultiva esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sulla stesura e variazione di norme regolamentari inerenti i servizi di noleggio di autovetture con conducente, sulla formazione e variazione dei relativi organici e su ogni altra problematica di carattere generale o particolare che il Sindaco, o suo delegato, ritenga opportuno sottoporre al suo esame.

5. Le riunioni della Commissione sono valide qualora partecipi la maggioranza dei componenti.

6. Per le proposte relative alla pianta organica delle licenze e delle autorizzazioni la Commissione adotta le proprie determinazioni con la presenza di tutti i suoi componenti.

In questo caso il membro della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive, decade dall'incarico e la Commissione può proseguire nei suoi lavori, salva la nomina del sostituto.

7. La Commissione consultiva si esprime a maggioranza dei voti dei presenti, con parere motivato, riportato nel verbale della seduta; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. La Commissione consultiva dura in carica **per tutto il periodo corrispondente al mandato del Sindaco**. I componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissione o iniziativa dell'Amministrazione Comunale o dell'associazione che li ha designati.

### Art. 9

#### Organici del servizio N.C.C.

1. Gli organici per il servizio di noleggio di autovetture con conducente. del Comune di Laglio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono così determinati:

**a)** n. 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio auto con conducente, corrispondenti ad altrettante autovetture;

2. Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Consultiva, può modificare gli organici di cui al comma precedente in conformità alle direttive regionali

## **CAPO QUARTO**

### **REQUISITI E IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI**

#### **Art. 10**

##### **Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni**

1. Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio di autovetture con conducente è necessario:

- a)** essere cittadino italiano, ovvero appartenere ad uno degli altri Stati dell'Unione Europea;
- b)** essere iscritto nel ruolo dei conducenti di autoveicoli, di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992, ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati dell'Unione Europea;
- c)** essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 12;
- d)** essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da adibire al servizio;
- e)** non aver trasferito, da almeno cinque anni, altra autorizzazione di noleggio di autovetture con conducente rilasciata da questo o da altro Comune;
- f)** non essere titolare di licenza taxi (nel caso di richiesta di autorizzazione noleggio di autovetture con conducente);
- g)** essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati;
- h)** avere la disponibilità di una rimessa, al chiuso o all'aperto, ubicata nel Comune di Laglio (nel caso di richiesta autorizzazione noleggio di autovetture con conducente);
- i)** essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- j)** non svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all'attività interessata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima.

2. Per l'esercizio dei servizi di noleggio di autovetture con conducente è necessario essere iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane o al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.

3. Ai fini della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, gli interessati possono ricorrere, ove consentito e nei modi previsti dalla legge, alle forme di autocertificazione. Il responsabile del procedimento amministrativo, in caso di ragionevole dubbio, può comunque procedere ad accertamenti d'ufficio oppure chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali ai fini della verifica dei requisiti necessari per il rilascio del titolo autorizzatorio.

#### **Art. 11**

##### **Impedimenti soggettivi**

1. Costituiscono impedimenti soggettivi ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione:

- a)** essere incorso in condanne definitive, per reati che comportino l'interdizione della professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- b)** essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
- c)** essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- d)** essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione, anche da parte di altri Comuni;
- e)** essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione;
- f)** essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.1423 e successive modificazioni;
- g)** essere incorso in condanna per omicidio colposo in conseguenza di violazione alle norme del Codice della Strada.

## **CAPO QUINTO MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE ED IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

### **Art. 12**

#### **Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni**

1. Le autorizzazioni per il servizio di noleggio di autovetture con conducente vengono assegnate a seguito di pubblico concorso indetto dal Comune.
2. Le autorizzazioni per noleggio autovetture disponibili all'entrata in vigore del presente regolamento, e comunque tutte le autorizzazioni che si rendessero disponibili per rinuncia, revoca o decadenza o per modifica dell'organico, saranno assegnate, a seguito di bando di pubblico concorso e secondo i criteri preferenziali indicati nell'art.17, alle persone fisiche, in possesso dei previsti requisiti, che ne facciano richiesta nei tempi e nei modi indicati nel bando stesso.
3. Il concorso deve essere indetto entro 60 giorni dalla data in cui si rendono formalmente disponibili le autorizzazioni.
4. Il bando, oltre che all'Albo Pretorio del Comune, deve essere pubblicato sul Bollettino della Regione.
5. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.
6. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all'indizione di un nuovo bando.

### **Art. 13**

#### **Contenuti del bando**

1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:
  - a) il numero e la tipologia delle autorizzazioni da rilasciare;
  - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso per il rilascio delle autorizzazioni;
  - c) l'indicazione dei titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell'art. 16, comma 2, del presente Regolamento;
  - d) le modalità e il termine per la presentazione delle domande.

### **Art. 14**

#### **Presentazione delle domande**

1. Le domande di partecipazione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni dovranno essere presentate al Sindaco nel rispetto dei termini e delle modalità previste nell'apposito bando. Le domande pervenute fuori termine saranno rigettate.
2. Nella domanda l'interessato, oltre che indicare le proprie generalità complete, dovrà specificare:
  - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, c. 1, lettere a), b), c), ed e) del presente regolamento, nonché di impegnarsi a conseguire, in caso di assegnazione del titolo, tutti gli altri requisiti previsti nel suddetto articolo;
  - b) di essere eventualmente in possesso dei requisiti che costituiscono titoli preferenziali ai sensi dell'art. 16, c. 2 del presente Regolamento.I suddetti requisiti possono essere sia documentati che semplicemente autocertificati secondo le modalità previste dalla legge.

### **Art. 15**

#### **Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni**

1. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni viene nominata un'apposita Commissione Comunale così composta:
  - a) dirigente o funzionario del servizio interessato in qualità di Presidente;
  - b) due membri interni scelti tra persone esperte del ramo appartenenti al Servizio competente.
2. Il Presidente provvede alla convocazione della Commissione, dando un congruo termine per la riunione della stessa e comunque un termine non inferiore a dieci giorni.
3. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti.
4. Funge da segretario della Commissione un dipendente comunale designato dal responsabile del servizio competente.

**Art. 16****Attività della Commissione di concorso e criteri di valutazione**

1. La Commissione di concorso valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione delle autorizzazioni di noleggio con conducente; le domande sono dichiarate ammissibili se presentate in conformità alle modalità stabilite dall'art. 15 del presente Regolamento.

2. La Commissione di concorso provvede inoltre a stabilire una graduatoria fra le domande dichiarate ammissibili per il servizio di noleggio con conducente di autovetture. Per la formulazione della graduatoria costituiscono titoli preferenziali, nell'ordine:

- a) essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
- b) non essere mai incorso in gravi infrazioni alle norme della circolazione tali da aver causato la sospensione del titolo di guida;
- c) essere associati in cooperative, in società o in consorzi di imprese purché esercitanti;
- d) avere la conoscenza di almeno due lingue straniere tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.

3. Per l'assegnazione delle autorizzazioni non costituisce, in ogni caso, titolo preferenziale la residenza del concorrente.

4. In caso di assoluta parità dei titoli preferenziali si procederà al sorteggio delle domande pervenute, alla presenza dei componenti della Commissione e dei soggetti interessati.

5. La graduatoria formulata dalla Commissione di concorso è affissa all'Albo Pretorio del Comune per almeno trenta giorni ed ha validità di tre anni a decorrere dalla data di approvazione.

6. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti utilizzando la graduatoria fino ad esaurimento.

**Art. 17****Assegnazione delle autorizzazioni**

1. Formulata la graduatoria, agli assegnatari dei titoli viene data tempestiva comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Gli interessati, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo proroga di trenta giorni per motivi di forza maggiore, dovranno dimostrare all'ufficio comunale competente, anche mediante autocertificazione, di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 10, comma 1, del presente Regolamento, ad eccezione di quelli contraddistinti con le lettere a), b), c), ed e), già documentati o autocertificati all'atto di presentazione della domanda.

**Art. 18**  
**Rilascio delle autorizzazioni**

1. Al rilascio delle autorizzazioni per il servizio di noleggio di autovetture con conducente provvede il responsabile del servizio incaricato, tenuto conto della graduatoria di merito della Commissione di concorso.

2. Le autorizzazioni devono indicare tutti i dati relativi al titolare, nonché gli estremi del mezzo che deve essere utilizzato per il servizio. Deve essere altresì indicata l'ubicazione della rimessa.

3. Alle autorizzazioni viene attribuito un numero progressivo di esercizio che le contraddistingue. In caso di rilascio dei titoli a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca o decadenza si provvede ad attribuire alla nuova autorizzazione lo stesso numero di esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.

**Art. 19**  
**Inizio del servizio**

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione, ovvero di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o per causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, a pena di decadenza.

2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato per un massimo di altri quattro mesi qualora il titolare dimostri di non poter iniziare il servizio per cause di forza maggiore.

## **CAPO SESTO**

### **MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI**

#### **Art. 20**

##### **Trasferibilità per atto tra vivi**

1. L'autorizzazione è trasferibile per atto tra vivi, su richiesta del titolare, ad altro soggetto in possesso dei necessari requisiti, quando il titolare stesso si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 9, comma 1, della legge n. 21/1992, ovvero:

- a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli previsti per la guida del veicolo;

2. Il titolare dell'autorizzazione, ai fini della voltura del titolo autorizzatorio, deve inoltrare apposita domanda al Sindaco indicando la persona designata per la suddetta voltura. La domanda deve essere corredata di copia dell'atto di cessione d'azienda, di dichiarazione di accettazione del subentrante designato, nonché della documentazione comprovante il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, previsti dal presente Regolamento. Tali requisiti possono essere anche autocertificati. Acquisita la necessaria documentazione, il funzionario incaricato rilascia al subentrante l'autorizzazione.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo (permanente inabilità o inidoneità al servizio per malattia o infortunio) il titolare dell'autorizzazione deve fornire un'idonea certificazione medica. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato dovrà essere consegnato, entro quindici giorni, all'ufficio comunale competente unitamente al titolo autorizzatorio e relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà avvenire, comunque, entro un anno dalla data della certificazione medica, a pena di decadenza. Le medesime scadenze ed effetti valgono anche per il ritiro definitivo dei titoli abilitanti alla conduzione dei mezzi.

4. In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante.

5. A colui che abbia trasferito una o più autorizzazioni noleggio di autovetture con conducente, rilasciate da questo o da altro Comune, non può esserne attribuita rispettivamente altra né a seguito di concorso pubblico, né a seguito di trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dall'ultimo trasferimento.

#### **Art. 21**

##### **Trasferibilità per causa di morte**

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione di noleggio di autovetture con conducente può essere trasferita, entro due anni dalla data del decesso, ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, ovvero ad altri soggetti designati dagli stessi, purché in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività.

2. Gli eredi o i loro legittimi rappresentanti, entro sei mesi dal verificarsi dell'evento, devono comunicare per iscritto il decesso al competente ufficio comunale che ha rilasciato il titolo. La comunicazione deve essere corredata di una documentazione attestante la situazione successoria per legge o per testamento e deve altresì indicare:

- a) la volontà di uno degli eredi di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione, qualora risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio. In tal caso si rende necessaria da parte degli altri eredi la rinuncia scritta a favore del beneficiario;

oppure

- b) la volontà degli eredi di designare, entro due anni dalla data del decesso, un soggetto non appartenente al nucleo familiare, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività, quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione, previa accettazione espressa da parte dello stesso;

3. In ogni caso, qualora col decesso del titolare l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio dell'attività mediante sostituti iscritti nel ruolo dei conducenti ed in possesso dei necessari requisiti, per la durata di due anni.

La stessa regola si applica anche nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

**CAPO SETTIMO**  
**CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E DISPOSIZIONI VARIE INERENTI I MEZZI DA**  
**ADIBIRE AI SERVIZI**

**Art. 22**

**Caratteristiche generali dei mezzi**

1. I mezzi adibiti di noleggio di autovetture con conducente devono:

- a) essere dotati di tutti gli strumenti e dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
- c) avere facile accessibilità;
- d) avere un bagagliaio idoneo al contenimento di valigie;
- e) essere collaudati, per lo specifico servizio, da parte dei competenti Organi;
- f) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti individuati nel D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 (nel caso di autoveicoli);
- g) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

**Art. 23**

**Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di N.C.C.**

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 22 del presente Regolamento, il veicolo adibito al servizio di noleggio di autovetture con conducente deve:

- a) portare all'interno del parabrezza e sul lunotto posteriore, in modo ben visibile dall'esterno, un contrassegno con la scritta "noleggio";
- b) portare sulla parte posteriore del veicolo una targa, inamovibile mediante piombatura, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma e il nome del Comune, nonché il numero dell'autorizzazione;
- c) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

**Art. 24**

**Sostituzione dei mezzi**

1. Nel corso del periodo normale della durata dell'autorizzazione per il servizio di N.C.C., il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione, anche temporanea, dell'autoveicolo adibito al servizio, con altro dotato delle caratteristiche di cui al presente Regolamento e ritenuto idoneo dai competenti Organi. In tale ipotesi sulla autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica avvenuta.

**Art. 25**

**Controllo dei mezzi**

1. Fatta salva la verifica circa l'idoneità dei veicoli prevista in capo agli Organi della M.C.T.C. è compito degli Organi di Polizia accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di manutenzione, di conservazione e di decoro dei suddetti mezzi, nonché della rispondenza degli stessi alle caratteristiche di cui agli artt. 22, 23, 24 del presente Regolamento.

2. Ove risulti che un autoveicolo non risponda più ai requisiti di cui al comma precedente, il titolare di autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino di tali requisiti o alla sostituzione del mezzo. In difetto, su parere della Commissione consultiva e previa diffida, viene adottato, nei confronti dell'inadempiente, un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fino ad avvenuto adeguamento.

**CAPO OTTAVO**  
**MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI N.C.C.**

**Art. 26**

**Stazionamento dei mezzi adibiti al servizio di N.C.C.**

1. Lo stazionamento dei mezzi adibiti al servizio di N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse presso le quali i mezzi stessi sostano e sono a disposizione dell'utenza. Al suddetto obbligo è possibile derogare (per il noleggio veicoli) solo nei casi previsti dall'art. 11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21. In tal caso l'Amministrazione Comunale individuerà delle apposite aree per sosta auto di noleggio di autovetture con conducente, da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.

**Art. 27**

**Tariffe**

1. Le tariffe del servizio di noleggio di autovetture con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati, su tale base, dal Comune su proposta della Commissione di cui all'art. 8 del presente Regolamento e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Art. 28****Trasporto dei soggetti portatori di handicap**

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge n. 21/1992, i servizi di noleggio di autovetture con conducente sono accessibili a tutte le persone portatrici di handicap e i conducenti hanno l'obbligo di prestare loro il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso ai mezzi.

2. Tutti i mezzi adibiti ai servizi di noleggio di autovetture con conducente possono essere adattati, secondo le norme vigenti, per soggetti portatori di handicap.

3. I mezzi in servizio di noleggio di autovetture con conducente, appositamente attrezzati per il trasporto di persone portatrici di handicap, devono esporre in corrispondenza del relativo accesso il simbolo di "accessibilità" previsto dall'art. 2 del d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

**Art. 29****Interruzione del trasporto**

1. Qualora per avaria del mezzo o per altre cause di forza maggiore il trasporto debba essere interrotto, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato fino al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile disagio.

**Art. 30****Ferie ed interruzione dell'attività**

1. Ogni titolare di autorizzazione di noleggio di autovetture con conducente ha diritto annualmente a 30 giorni lavorativi di ferie da usufruire anche in periodi frazionati (le assenze per licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerati giorni di ferie). Gli interessati, almeno 10 giorni prima dell'inizio del periodo di ferie devono darne comunicazione al competente ufficio comunale.

2. Il titolare di autorizzazione noleggio di autovetture con conducente, in caso di comprovata necessità, può interrompere la propria attività per un periodo non superiore a 12 mesi, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune.

3. Ai fini della cessione del titolo autorizzatorio il periodo di interruzione dell'attività viene considerato come attività continuativa.

**Art. 31****Cambiamento di indirizzo e di sede della rimessa**

1. Il titolare di autorizzazione noleggio di autovetture con conducente è tenuto a comunicare (con semplice denuncia) all'ufficio comunale competente il cambiamento della residenza o del domicilio e anche il cambiamento dell'ubicazione della rimessa. Tale comunicazione deve avvenire entro dieci giorni dalle suddette variazioni.

**Art. 32****Trasporto di bagagli e animali**

1. E' obbligatorio accettare il trasporto di bagagli a seguito del passeggero, semprechè tali bagagli possano trovare conveniente sistemazione a bordo del mezzo.

2. E' inoltre obbligatorio e gratuito il trasporto di cani, muniti di museruola, accompagnatori di persone non vedenti, mentre è facoltativo il trasporto di animali al di fuori di tale fattispecie.

**Art. 33**  
**Servizi richiesti dalla Forza Pubblica**

1. E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

**Art. 34**  
**Comportamento dei conducenti in servizio**

1. Nell'esercizio dell'attività di noleggio di autovetture con conducente i conducenti dei mezzi hanno l'obbligo di:

- a) prestare il servizio con regolarità;
- b) comportarsi sempre con correttezza, senso civico e di responsabilità, sia nei confronti degli utenti che dei colleghi;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi di trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- f) tenere nel veicolo i documenti di circolazione, nonché l'autorizzazione;
- g) avere durante il servizio abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- h) consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- i) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;

2. E' fatto divieto di:

- a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore ed evidente pericolo;
- b) deviare dal percorso più breve, salvo comprovabili cause di forza maggiore;
- c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
- d) adibire alla guida conducenti non iscritti al ruolo di cui alla legge n. 21/1992;
- e) utilizzare per lo svolgimento del servizio un mezzo diverso da quello autorizzato;
- f) applicare sul mezzo contrassegni che non siano previsti dal presente Regolamento;
- g) portare animali propri a bordo del mezzo durante il servizio;
- h) sostare su suolo pubblico, ovvero in aree non specificatamente autorizzate, allo scopo di procacciarsi commissioni di noleggio;
- i) esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme vigenti.

## **CAPO NONO VIGILANZA E SANZIONI**

### **Art. 35 Vigilanza**

1. L'attività di vigilanza e di controllo in ordine all'osservanza del presente Regolamento e delle altre disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, è svolta dal Corpo di Polizia Municipale e dalle altre Forze dell'Ordine.

### **Art. 36 Sanzioni**

1. Le infrazioni al presente Regolamento sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00, nei modi e nelle forme di cui alla legge n. 689/1981.

### **Art. 37 Sospensione dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da un minimo di giorni sette ad un massimo di sei mesi nei seguenti casi:

- a) alla violazione di norme per la quale sia stata comminata una sanzione amministrativa ai sensi del precedente art. 36;
- b) utilizzo di mezzi diversi da quelli autorizzati, ovvero non più efficienti ai sensi dell'art. 34 del presente Regolamento;
- c) affidamento della conduzione del mezzo a soggetti non iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992;
- d) prestazioni del servizio con contachilometri non regolarmente funzionante;
- e) inosservanza dei compensi pattuiti

2. Il periodo di sospensione è stabilito tenendo conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione o dell'eventuale recidiva.

3. La sospensione è disposta con provvedimento del responsabile del servizio competente.

### **Art. 38 Revoca dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

- a) perdita anche parziale dei requisiti di idoneità morale e professionale;
- b) cessione dell'autorizzazione in violazione alle norme contenute negli artt. 20 e 21 del presente Regolamento;
- c) inosservanza ai provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 37 del presente Regolamento;
- d) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

2. La revoca è disposta dal responsabile del servizio competente.

### **Art. 39 Decadenza dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione è dichiarata decaduta nei seguenti casi:

- a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
- b) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 19 del presente Regolamento;
- c) mancato rispetto dei termini per il trasferimento del titolo autorizzatorio, previsti negli artt. 20 e 21 del presente Regolamento;
- d) alienazione del mezzo di trasporto senza che lo stesso sia stato sostituito entro sessanta giorni;
- e) mancato esercizio del servizio, senza giustificati motivi, per un periodo superiore a quello stabilito nell'art. 30 del presente Regolamento.

2. La decadenza è dichiarata dal responsabile del servizio competente.

**CAPO DECIMO  
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 40  
Abrogazione di norme precedenti**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati i Regolamenti e tutte le disposizioni in materia precedentemente emanati dall'Amministrazione Comunale.

**Art. 41  
Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione provinciale di approvazione dell'atto medesimo.